

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1991

Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 agosto 1990, n. 233, innova profondamente il trattamento pensionistico previsto per i lavoratori autonomi, sia per la parte contributiva quanto per la parte pensionistica.

Tale legge, attesa da parecchi anni dalle categorie interessate, in sede di lettura e in riferimento alla sua applicazione ha sollevato notevoli perplessità per la sua impostazione che, in molti casi, penalizza le categorie interessate e merita, quindi, un ulteriore approfondimento e meditazione ai fini di una sua opportuna modifica di perfezionamento.

In proposito appaiono opportune alcune considerazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, lettera b) è prevista l'applicazione ai redditi imponibili

di un'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e zone agricole svantaggiate.

Tale riduzione è insufficiente se si considera che ogni provvedimento legislativo tende giustamente a favorire la permanenza delle popolazioni nei territori montani e zone svantaggiate a difesa e presidio degli stessi e che i contributi dovuti a qualsiasi titolo allo Stato devono essere, a tal fine, ridotti al minimo per incoraggiare tali popolazioni a non abbandonare le loro aziende.

Pertanto appare equo proporre che la riduzione di cui sopra sia determinata nella misura non superiore al 50 per cento rispetto a quanto previsto per le zone di pianura, se si considera che tutte le situa-

zioni contributive e previdenziali hanno sempre espresso nel passato una tendenza a ridurre a tale misura la contribuzione prevista nelle zone svantaggiate rispetto alle zone di pianura;

b) all'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, è prevista l'applicazione di un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

Tale norma non trova plausibile giustificazione se si considera la stima sovradimensionata formulata dall'INPS in sede di stesura della legge: infatti, recenti indagini condotte dal comitato amministratore della gestione e dei contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS - di cui è stata data ampia notizia - hanno posto in evidenza che appena 86.946 risultavano le domande presentate per la liquidazione della pensione indiretta o di reversibilità alla data del 30 aprile 1991 a fronte delle oltre 300.000 previste dagli organi dell'INPS.

Va inoltre considerato che il limitato numero delle domande sopracitate non comporterà la realizzazione di importi pensionistici apprezzabili poichè dette pensioni derivano da posizioni contributive non recenti, determinanti liquidazioni modestissime.

Infine, è doveroso considerare che buona parte dei pensionati aventi diritto alla reversibilità, in base alla recente legge, beneficia della maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 544 del 1988.

La concessione della pensione di reversibilità di cui sopra comporterà semplicemente la riduzione della maggiorazione sociale senza alcun ulteriore onere per l'Istituto previdenziale.

Si appalesa, pertanto, l'opportunità che la norma relativa al contributo addizionale venga abrogata.

Tenuto conto delle osservazioni sopra formulate si propongono le seguenti innovazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 2 agosto 1990, n. 233, è modificata come segue:

a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento ridotta della metà per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. Del pari tutte le imposizioni contributive previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni saranno ridotte del 50 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate rispetto a quelle applicabili per la pianura»;

b) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 12 è soppresso.